



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 203 del 17/12/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 2414

Art. 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; rideterminazione dell'aliquota addizionale regionale IRPEF.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Settore Finanze riferisce:

- per le esigenze del bilancio regionale, in specie per concorrere al mantenimento dell'equilibrio della gestione finanziaria del servizio sanitario regionale, è stato necessario l'innalzamento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, nell'ambito delle misure massime previste dall'art. 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, e l'innalzamento dell'aliquota dell'Irae, intervenute con l'art.3, Legge regionale n°40 del 31/12/2007;
- con l'art. 5, legge regionale n°10 del 30 aprile 2009 è stato previsto che "le eventuali somme rivenienti dalla compartecipazione dell'Iva non sanitaria degli esercizi finanziari precedenti devono essere destinate a eliminare o ridurre l'IRBA e le aliquote aggiuntive regionali dell'Irap e dell'Irpef";
- nel bilancio di previsione 2010, l'ammontare di compartecipazione Iva non sanitaria iscrivibile quale entrata al bilancio è pari a euro 76.525.861;
- l'ammontare stimato di entrata 2010 per manovra propria a valere sull'addizionale regionale Irpef è pari a euro 63.556.000, come da nota Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 2723/2009 del 27/5/2009, esecutiva del comma 6, art. 77-quater, D.L. 25/6/2008, conv. in L. 6/8/2008, n° 133;
- sussiste quindi ampio margine per l'azzeramento dell'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale Irpef;
- la variazione per azzerare l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale Irpef deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore; infatti il termine entro cui pubblicare sulla Gazzetta ufficiale il provvedimento di variazione dell'aliquota, di cui al comma 3 dell'art. 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, originariamente fissato al 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione della variazione, è stato posposto al 31 dicembre per effetto del comma 70, art. 2, D.L. 3/10/2006 n° 262, convertito in legge;
- il comma 3 dell'art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 qualifica l'atto della Regione con cui si varia l'aliquota dell'addizionale regionale Irpef, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, come "provvedimento";
- la norma di abbattimento dell'addizionale regionale all'Irpef è prevista nell'ambito delle norme di accompagnamento al bilancio di previsione 2010; ma è possibile che i tempi di promulgazione delle norme regionali non consentano la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per tempo, rispetto al termine del 31 dicembre 2009.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento, ai sensi della vigente legge di contabilità regionale, art. 79 comma 5 L.R. 28/2001, comporta implicazioni di natura finanziaria consistenti nella compensazione delle entrate rivenienti dall'aliquota aggiuntiva dell' addizionale regionale Irpef, con entrate derivanti dalla compartecipazione Iva non sanitaria, a valere sul bilancio di previsione 2010.

L'Assessore, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. j) e lett. k) della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udata la relazione dell'Assessore al Bilancio e Programmazione;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente del Settore Finanze;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione;
2. di stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui a11 art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata nella misura dello 0,9 per cento;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, anche per estratto, entro il 31 dicembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

Atti di Organi monocratici regionali